



Bruxelles, 8.12.2016
COM(2016) 779 final

2016/0385 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione dell'Unione in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti
all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per
quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di
mercato**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo") è un "gentlemen's agreement" tra l'Australia, il Canada, l'Unione europea, il Giappone, la (Repubblica di) Corea, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti. Il Brasile, pur non essendo membro dell'OCSE, partecipa all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili, che è parte integrante dell'accordo.

L'obiettivo principale dell'accordo è fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, esso mira a creare condizioni di parità che favoriscano la concorrenza sulla base del prezzo e della qualità dei beni esportati anziché dei termini finanziari offerti. Esso intende inoltre eliminare gli aiuti e le distorsioni del commercio correlati ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

L'accordo, entrato in vigore nel 1978, si fonda sull'accordo informale ("Consensus") in materia di crediti all'esportazione stipulato tra alcuni membri dell'OCSE nel 1976. Prima di allora, l'assenza di regole incoraggiava la concorrenza tra governi per l'offerta dei termini finanziari più attraenti a sostegno degli esportatori che cercavano di aggiudicarsi contratti commerciali, situazione che si traduceva in aiuti finanziari e potenziali distorsioni del commercio. L'accordo stabilisce limiti per i termini e le condizioni dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e per la concessione di aiuti legati. Esso viene aggiornato regolarmente tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi politici e dell'evoluzione dei mercati finanziari globali.

Gli orientamenti sulla determinazione dei prezzi sulla base di *benchmark* (parametri di riferimento) di mercato costituiscono un riferimento per la determinazione del premio nelle operazioni in cui intervengono debitori dei paesi della categoria 0 e dei paesi ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro. Gli attuali orientamenti dell'accordo sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato sono stati stabiliti nell'ambito del pacchetto Malzkahn-Drysdale, entrato in vigore nel settembre 2011. Sebbene gli attuali orientamenti offrano un quadro per prevenire la sottoquotazione (*undercutting*) dei prezzi applicati sul mercato privato, il margine di interpretazione e l'emergere di prassi difformi tra i partecipanti all'accordo rimangono significativi. La proposta presentata dal segretariato dell'OCSE, la proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, fornirà orientamenti più chiari e pertanto promuoverà condizioni di maggiore parità all'interno dell'OCSE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Se approvata, la proposta sostituirà gli attuali orientamenti dell'accordo sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, rispettandone al contempo la struttura attuale.

La decisione di approvazione sarà adottata dal gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La posizione dell'Unione europea sarà espressa dalla Commissione.

È probabile che i partecipanti all'accordo OCSE approvino la proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato nel corso della riunione ordinaria di metà novembre 2016 o tramite una procedura scritta in stretto

collegamento con la riunione e che adottino le necessarie modifiche dell'accordo OCSE con l'obiettivo di attuare le nuove norme entro il 1° febbraio 2017. Dato che i negoziati sono stati completati con successo e la proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato è stata presentata per l'approvazione, è di fondamentale importanza che l'Unione europea possa formalizzare la sua approvazione dell'attuale proposta relativa alla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato e delle modifiche dell'accordo OCSE.

La nuova versione dell'accordo sarà integrata nell'acquis dell'UE mediante un atto delegato. L'accordo OCSE, compresi i suoi allegati e le sue modifiche, ha effetti giuridici nell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'accordo OCSE è un "gentlemen's agreement" tra l'UE e gli altri otto partecipanti (Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Norvegia, Svizzera, Nuova Zelanda e Australia). L'accordo, compresi i suoi allegati e le sue successive modifiche, è integrato nella legislazione dell'UE in virtù degli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Di conseguenza l'accordo, compresi i suoi allegati e le sue modifiche, ha effetto giuridico ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE (cfr. sentenza della Corte del 7 ottobre 2014, causa C-399/12 - Germania/Consiglio (OIV), punto 63). L'obiettivo dell'accordo, come stabilito al suo articolo 1, è in sostanza fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e promuovere condizioni di parità e una concorrenza leale tra gli esportatori su scala mondiale, in modo da agevolare e regolamentare il commercio internazionale, in particolare la politica di esportazione, ai sensi dell'articolo 207 del TFUE. Per tale motivo, per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea tra i partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, è necessario adottare una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo OCSE fa parte della politica commerciale degli Stati membri, che è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

In relazione alla presente proposta non è stata realizzata nessuna valutazione d'impatto, in quanto le modifiche proposte costituiscono il proseguimento di una politica di lunga data dell'UE sui crediti all'esportazione e sono recepite nel diritto dell'UE mediante atti delegati dopo ogni modifica annuale dell'accordo. Il contenuto della proposta è stato approvato dal gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio nella riunione del 31.5.2016.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio si limita alle spese amministrative.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta - Sintesi delle modifiche proposte dell'accordo OCSE e raccomandazione sulla posizione dell'Unione europea**

Proposta

La proposta è allegata alla decisione del Consiglio.

Posizione raccomandata:

sostegno alla proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione in seno al gruppo di lavoro dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Un quadro internazionale per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione è essenziale per creare condizioni di parità a livello globale e per agevolare il commercio internazionale. Tale quadro deve essere periodicamente aggiornato, come nella proposta di aggiornamento delle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di *benchmark* (parametri di riferimento) di mercato attualmente in fase di discussione tra i partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo OCSE").
- (2) Nell'ambito del gruppo di lavoro dell'OCSE sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito si sono svolte ampie discussioni riguardanti le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato.
- (3) L'adozione delle modifiche dell'accordo OCSE per quanto riguarda le norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato è prevista per il 1° febbraio 2017.
- (5) L'accordo OCSE, compresi i suoi allegati e le sue modifiche, ha effetti giuridici nell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo".
- (6) È pertanto necessario, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione per quanto riguarda le modifiche dell'accordo OCSE.

¹ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

- (7) I rappresentanti dell'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione dovrebbero approvare una modifica dell'accordo OCSE basata sui principali orientamenti della proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, allegata alla presente decisione. Ciò può comprendere l'approvazione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio, di modifiche di singoli punti che non alterino i principali orientamenti.
- (8) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito dei partecipanti all'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è sostenere e adottare i principali orientamenti della proposta riveduta del presidente relativa alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato, allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Possono essere approvate dai rappresentanti dell'Unione in seno ai comitati OCSE sui crediti all'esportazione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio, modifiche di singoli punti che non alterino i principali orientamenti della proposta allegata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*